



**COMUNE DI CENTURIFE**  
**Libero Consorzio Comunale di Enna**

**ORIGINALE**

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE**

<b>N. 59</b> del <b>21-06-2023</b>	<b>OGGETTO:</b> Approvazione del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2023-2024-2025.
Riferim. Prop. N.53 del 11-05-2023	

L'anno duemilaventitre, del giorno ventuno, del mese di giugno, alle ore 15:30 in videoconferenza si è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei signori:

LA SPINA SALVATORE	SINDACO	P
LA SPINA ALICE	ASSESSORE	P
LONGO SALVATORE	ASSESSORE	P
MACCARRONE GIUSEPPE ALBINO	ASSESSORE	P
La Spina Antonella Giordana Elsa	Assessore	P

Risultano presenti n. 5 e assenti n. 0

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, Dott. **FALLICA PIETRO VINCENZO**, ai sensi dell'art. 52 della legge n° 142/1990, come recepita dalla L.R. n° 48/1991.

Il SINDACO, con l'assistenza del SEGRETARIO COMUNALE, Dott. **FALLICA PIETRO VINCENZO**, dichiara aperta la riunione e invita i componenti della giunta municipale ad deliberare la proposta in oggetto.

## **LA GIUNTA**

Vista la proposta di deliberazione, n. 53 del 11-05-2023, ad oggetto: "Approvazione del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2023-2024-2025..";

Richiamate le motivazioni indicate nella stessa per l'adozione del presente atto;

Visti i pareri favorevoli espressi sulla superiore proposta, ai sensi dell'art. 1 lett. i) della l. r. n. 48/91, come sostituito dall'art. 12 della l. r. n. 30 del 23/12/2000;

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano;

## **D e l i b e r a**

**1** – Di approvare la superiore proposta di deliberazione così come formulata dal Responsabile dell'area, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

**2** - Di dichiarare, previa separata unanime votazione favorevole, il presente atto immediatamente esecutivo, stante l'urgenza di provvedere.



# **COMUNE DI CENTURIFE**

## ***Provincia di Enna***

### **PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE**

Prop. N.53 del 11-05-2023	<b>OGGETTO:</b> Approvazione del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2023-2024-2025.
------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------

#### **LA GIUNTA COMUNALE**

#### **PREMESSO**

**CHE** l'art. 39 della L. 27/12/1997, n. 449 prescrive l'obbligo di adozione della programmazione annuale e triennale del fabbisogno di personale, ispirandosi al principio della riduzione delle spese di personale, prevedendo che le nuove assunzioni debbano soprattutto soddisfare i bisogni di introduzione di nuove professionalità;

**CHE** l'art. 91 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 stabilisce che gli organi di vertice delle amministrazioni locali, sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, finalizzandola alla riduzione programmata delle spese del personale;

**CHE** l'art. 33 del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165 prevede quale passaggio preliminare ed inderogabile per effettuare nuove assunzioni a qualsiasi titolo, una verifica annuale che attesti l'inesistenza di situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;

**CHE** il legislatore con l'emanazione del D.Lgs. 25/5/2017, n. 75 e intervenuto modificando, fra gli altri, l'art. 6 del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165, al quale si rinvia;

**CHE** il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione dell'8/5/2018, pubblicato sulla G.U. del 27/7/2018, n. 173, definisce, ai sensi dell'articolo 6-ter, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come inserito dall'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le linee di indirizzo volte ad orientare le pubbliche amministrazioni nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale;

**CHE** le predette linee di indirizzo forniscono agli enti pubblici e agli enti locali, che nello specifico le devono applicare adeguandole ai propri ordinamenti, i seguenti elementi per la redazione dei piani:

- ☐ coerenza con gli strumenti di programmazione;
- ☐ complementarità con le linee di indirizzo sullo svolgimento delle procedure concorsuali e sulla valutazione dei titoli di cui alla Direttiva n. 3/2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;
- ☐ ambito triennale di riferimento ed approvazione con cadenza annuale;

- ☐ procedura e competenza per l'approvazione;
- ☐ superamento del concetto tradizionale di "dotazione organica";
- ☐ rispetto dei vincoli finanziari;
- ☐ revisione degli assetti organizzativi e impiego ottimale delle risorse;
- ☐ contenuto del piano triennale dei fabbisogni di personale, modalità di reclutamento e profili professionali;

**CHE** il vigente quadro normativo richiede, al fine di poter procedere alle assunzioni alla verifica dei rispetto dei seguenti vincoli :

- ☐ art. 1, comma 557, della L. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007), prevede che gli enti locali soggetti al patto di Stabilità interno, assicurino la riduzione della spesa di personale, calcolata secondo le indicazioni del comma 557-bis e in caso di mancato rispetto di tale vincolo, come previsto dal successivo comma 557-ter, si applica il divieto agli enti di procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale;
- ☐ art. 1 comma 557 quater della L. 296/2006, dispone che gli enti sottoposti al patto di stabilità interno, a decorrere dall'anno 2014 assicurino nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno del personale il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della disposizione e precisamente alla spesa media del triennio 2011/2013, che assume pertanto un valore di riferimento statico;
- ☐ art. 16 del D.L. 24/6/2016 n. 113 ha mutato il quadro normativo di riferimento precedente, abrogando in via diretta la lettera a) dell'art. 1 comma 557 della legge 296/2006;
- ☐ rispetto pareggio di bilancio dell'anno precedente (legge 28 dicembre 2015, n. 208) e dell'anno in corso;
- ☐ rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 13 della L. 196/2009 (secondo le modalità di cui al DM 12.05.2016), compresi i dati aggregati per voce del Piano dei Conti Integrato, precisando che il rispetto di questo vincolo, oltre i termini fissati dal legislatore, consente a partire da quel momento la effettuazione di assunzioni;
- ☐ rispetto dell'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 e s.m.i che prevede il contenimento della spesa complessiva per assunzioni flessibili entro il limite della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 (Sezione Autonomie - Delibera n. 2/2015);
- ☐ rispetto degli obblighi di certificazione dei crediti (ex art. 27, comma 2, lett. c, del d.l. 66/2014);
- ☐ invio dei dati della certificazione del saldo finanziario ex art. 1, comma 470, della legge 232/2016;
- ☐ obbligo di adozione del Piano di Azioni Positive per le pari opportunità previsto dal D.Lgs 198/2006 pena l'impossibilità di procedere a nuove assunzioni;

## **TANTO PREMESSO**

**DATO ATTO** che ai sensi del comma 8, lett. d) dell'art. 243-bis del TUEL, l'ente è soggetto al controllo sulla dotazione organica e sulle assunzioni di personale, ma non è tenuto al rispetto del vigente D.M. del 18/11/2020, relativo al rapporto dipendenti/popolazione;

## **EVIDENZIATO che:**

- ☐ le richiamate linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale hanno definito il concetto di superamento del concetto tradizionale di "dotazione organica", per effetto del quale il piano triennale dei fabbisogni deve essere orientato, da un punto di vista strategico, all'individuazione del personale in relazione alle funzioni istituzionali ed agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini;

- per dare maggiore flessibilità a tale strumento, pur strettamente correlato con l'organizzazione degli uffici, la "dotazione organica" non deve essere più espressa in termini numerici (numero di posti), ma in un valore finanziario di spesa potenziale massima imposta come vincolo esterno dalla legge o da altra fonte;
- per gli enti locali, l'indicatore di spesa potenziale massima resta pertanto quello previsto come tetto massimo alla spesa di personale, ovvero il limite imposto dall'art. 1, commi 557 spesa media triennio 2011/2013, per come risulta dall'**allegato "B"**;
- nell'ambito di tale tetto finanziario massimo potenziale, gli enti potranno procedere a rimodulare annualmente, sia quantitativamente che qualitativamente, la propria consistenza di personale in base ai fabbisogni programmati;
- sarà possibile, quindi, coprire in tale ambito i posti necessari nel rispetto delle disposizioni in materia di assunzioni e nei limiti delle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente;
- nel piano triennale dei fabbisogni di personale dovranno essere altresì indicate le risorse finanziarie necessarie per la relativa attuazione, nel limite della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, comprese le norme speciali (mobilità, stabilizzazioni ex art. 20, comma 3, del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165, ecc.);
- la somma di questi due valori non può essere superiore alla spesa potenziale massima consentita dalla legge (come sopra specificata);
- la programmazione del fabbisogno, è determinato sempre annualmente, con orizzonte triennale, nel rispetto dei vincoli finanziari;
- il Titolo III del CCNL 16 novembre 2022, relativo al personale del comparto Funzioni enti locali, triennio 2019-2021, dal 1° aprile 2023, disciplina l'Ordinamento professionale dei dipendenti delle amministrazioni locali, con l'obiettivo di rafforzare l'organizzazione e l'azione amministrativa, dando risposte alle richieste di fabbisogni di nuove professionalità e competenze e all'esigenza di valorizzare le competenze dimostrate dai dipendenti;
- l'ordinamento del nuovo CCNL è stato costruito sulla base dell'articolo 52, c. 1-bis, del D. Lgs. n. 165/2001 (introdotto dall'art. 3, c. 1, del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla legge n. 113/2021), il quale prevede che i dipendenti «sono inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali. La contrattazione collettiva individua un'ulteriore area per l'inquadramento del personale di elevata qualificazione.» Il sistema di classificazione del CCNL Funzioni locali 16 novembre 2022 è così articolato in quattro aree che, in base all'art. 12 del contratto, corrispondono a quattro differenti livelli di conoscenze, abilità e competenze professionali denominate, rispettivamente:
  - Area degli Operatori;
  - Area degli Operatori esperti;
  - Area degli Istruttori;
  - Area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione.

In considerazione di questo, si determina un cambiamento degli inquadramenti sulla base di aree e non più per categorie come previsto dal CCNL 31 marzo 1999;

- Le aree corrispondono a livelli omogenei di competenze, conoscenze e capacità necessarie all'espletamento di una vasta e diversificata gamma di attività lavorative; resta fermo il principio per il quale ogni dipendente è tenuto a svolgere le mansioni per le quali è stato assunto e le mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento, fatte salve quelle per il cui espletamento siano richieste specifiche abilitazioni professionali (art. 12, c. 4).
- Il CCNL individua quindi, nell'allegato A, le nuove declaratorie dei profili professionali ai quali gli enti riconducono il proprio personale, collocandolo nelle rispettive aree.

**VISTO** il prospetto **allegato "A"** al presente atto, nel quale è indicato il valore finanziario di spesa potenziale massima imposta come vincolo esterno dalla legge o da altra fonte;

**TENUTO CONTO** che le vigenti norme che disciplinano le facoltà assunzionali sono state radicalmente modificate con l'entrata in vigore del DL 34/2019 e in particolare del DPCM attuativo

del 17 marzo 2020, secondo un principio generale di superamento del concetto di turnover e l'introduzione di parametri finanziari di sostenibilità della spesa di personale rispetto alle entrate correnti;

**VISTA** la Circolare sul decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, attuativo dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019, in materia di assunzioni di personale da parte dei comuni, sottoscritta dal Ministro per la Pubblica Amministrazione in data 13 maggio 2020 e pubblicata in G.U. Serie Generale n. 226 del 11 settembre 2020;

**ESAMINATI** i conteggi predisposti dai competenti uffici rispetto all'applicazione del DPCM sopra citato, in termini di analisi delle spese di personale dell'ultimo rendiconto in rapporto alle entrate correnti medie dell'ultimo triennio (al netto del Fondo crediti dubbia esigibilità), e preso atto che il Comune evidenzia un rapporto di spese di personale su entrate correnti pari al 26,77%, come da **allegato "A"**

**CONSIDERATO** pertanto che:

- ☐ il Comune si pone al di sotto del primo "valore soglia" secondo la classificazione di cui al DPCM all'articolo 4, tabella 1;
- ☐ secondo l'art. 4 comma 2 del citato decreto i comuni che si collocano al di sotto del citato valore soglia possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, non superiore al valore soglia individuato dalla tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica;

**RITENUTO** opportuno approvare pertanto il Piano triennale del fabbisogno di personale per gli anni 2023-2025, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 6, commi 2 e 3, del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165, come da allegato "C" alla presente delibera;

**CONSIDERATO** che questo Ente non incorre nel divieto di assunzione di personale in quanto:

- ☐ con l'apposizione del parere contabile sul presente provvedimento si attestano:
  - il rispetto delle norme sul contenimento della spesa di personale ex art. 1, commi 557-557bis e 557 quater della legge 27/12/2006, n. 296, come integrato dall'art. 3, comma 5-bis, del D.L. 90/2014, convertito in legge n. 114/2014 (allegato "B");
  - il rispetto dell'approvazione del bilancio di previsione, secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 1-quinquies, D.L. 113/2016, convertito nella legge n. 160/2016 nonché il rispetto degli obblighi di certificazione dei crediti (ex art. 27, c. 2 lett.c. del D.L. 66/2014);
  - il rispetto del pareggio di bilancio, anche durante l'anno 2023, sulla base delle informazioni che allo stato sono in possesso dell'ente;
  - il rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 13 della L. 196/2009 (secondo le modalità di cui al DM 12.05.2016), compresi i dati aggregati per voce del Piano dei Conti Integrato, precisando che il rispetto di questo vincolo, oltre i termini fissati dal legislatore, consente a partire da quel momento la effettuazione di assunzioni;
  - il rispetto degli obblighi di certificazione dei crediti (ex art. 27, c. 2 lett.c. del d.l. 66/2014);

**VALUTATO** che il presente piano dei fabbisogni è coerente con l'attività di programmazione generale dell'Ente e si sviluppa, nel rispetto dei vincoli finanziari come sotto dimostrato, in armonia con gli obiettivi definiti nel ciclo della performance, ovvero con gli obiettivi che l'Ente intende

raggiungere nel periodo di riferimento (obiettivi generali ed obiettivi specifici, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 27/10/2009, n. 150), così dettagliato nei seguenti atti programmatici:

- delibera di Giunta Municipale n. 105 del 10/11/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano dei Fabbisogni di Personale 2020/2022, approvazione decisione COSFEL n. 116 del 15/11/2020;
- delibera di Giunta Municipale n. 49 del 15/05/2023, immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance;
- delibera di Consiglio Comunale n. 54 del 12/09/2022, con la quale è stato approvato il Conto Consuntivo anno 2021 (Rendiconto di Gestione 2021);
- delibera di Consiglio Comunale n. 67 del 24/11/2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il DUP ( Documento Unico di Programmazione) per il triennio 2022-2024;
- delibera di Consiglio Comunale n. 68 del 24/11/2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata approvato il Bilancio di previsione anni 2022-2024;

**RITENUTO**, in conseguenza di quanto sopra esposto, di rimodulare per il corrente anno la dotazione organica, e quindi la consistenza di personale dell'ente, così come dettagliato nell'**allegato "D"** contenente il nuovo sistema di classificazione del personale articolato in quattro aree:

1. Area degli Operatori
2. Area degli Operatori esperti
3. Area degli Istruttori
4. Area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione;

**PRESO ATTO** che l'art. 19, comma 8, della Legge 448/2001 che prevede che siano gli organi di revisione contabile degli Enti locali ad accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del predetto principio di riduzione di spesa di cui all'art. 39 della Legge n. 449 del 27/12/1997 e successive modificazioni;

**ATTESO** che il Collegio dei Revisori dei Conti ha accertato la conformità del presente atto al rispetto del principio di contenimento della spesa imposto dalla normativa vigente per come risulta dal verbale

**allegato al presente atto "E";**

**VISTO il Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale** adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione 25 dell'11 agosto 2018 modificato con deliberazione di C.C. n. 32 del 22/11/2018, rimodulato prima con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 02/03/2021 e successivamente con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 27/06/2022, **si attesta** che le assunzioni proposte sono compatibili con il Piano di riequilibrio approvato e sono sostenibili finanziariamente in termini di competenza e di cassa;

**VISTO** il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, sottoscritto il 21/05/2018, il quale prevede all'art. 53, comma 14, che *«i dipendenti assunti con rapporto di lavoro a tempo parziale hanno diritto di chiedere la trasformazione del rapporto a tempo pieno decorso un triennio dalla data di assunzione, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico e nel rispetto dei vincoli di legge in materia di assunzioni»;*

**CONSIDERATO** che l'ARAN, con nota n. 900-4CB1, ha precisato che previo accordo tra il dipendente e l'Amministrazione, il periodo dei tre anni occorrente per la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno, può essere ridotto a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico e che l'ente ritenga tale scelta rispondente alle proprie esigenze organizzative e di servizio, (CFR. ex multis Corte di Cassazione, sezione lavoro, 20 ottobre 2022, ordinanza 31036);

**VISTO** l'art. 3, comma 101, della Legge n. 244/2007 secondo cui «*per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale la trasformazione del rapporto a tempo pieno può avvenire nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di assunzioni. In caso di assunzione di personale a tempo pieno è data precedenza alla trasformazione del rapporto di lavoro per i dipendenti assunti a tempo parziale che ne abbiano fatto richiesta*»;

**RAVVISATA** la necessità, all'esito di una verifica della situazione relativa alle risorse di personale a disposizione e al fine di arginare l'estrema carenza di personale, dovuta alla cessazione dal servizio di diversi dipendenti, già avvenute negli anni precedenti e da avvenire nel corso del triennio 2023-2025, di prevedere in sede di programmazione di fabbisogno del personale la trasformazione a tempo pieno di n. 8 rapporti di lavoro a tempo parziale, riguardanti lavoratori stabilizzati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, art. 53, comma 9, lett. g), del CCNL 21.05.2018 (stabilizzazione avvenuta ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs 75/2017 e della L.R. 27\_2016, modificata dalla L.R. 8\_2018 – Regione Sicilia – Approvazione decisione COSFEL n. 116 del 25/11/2020) come da **all. "D"**;

**APPURATO** che:

- risultano scoperti i posti del responsabile dell'area Economico Finanziaria - e quello dell'area Tecnica;
- l'assenza di tali figure, ha creato e continua a creare notevolissime difficoltà all'Ente, sia in termini di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa verso i cittadini, sia in termini di mancato coordinamento tra gli impiegati delle due aree, che in pratica non hanno alcuna figura di riferimento per risolvere le complesse problematiche dei rispettivi settori;
- si ritiene indispensabile per il corretto funzionamento dell'Ente, coprire le figure, in atto mancanti nella dotazione organica al fine di evitare gravi danni al comune;

**VISTI** i relativi pareri di regolarità tecnica e contabile: favorevoli, resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, allegati al presente atto;

Con voti **favorevoli unanimi** espressi per alzata di mano,

## **D E L I B E R A**

- 1) DI APPROVARE integralmente la premessa, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;**
- 2) DI DARE ATTO** che il piano triennale dei fabbisogni di personale 2023-2025 ed il relativo piano occupazionale 2023 sono coerenti con le vigenti disposizioni inerenti il contenimento delle spese di personale come risulta dall'apposita Tabella riportata nel piano triennale **allegato "A"** e **allegato "B"**, da cui si evince che:
  - ☐ l'Ente ha rispettato l'obbligo sancito dall'art. 1, comma 557 quater della L. 27/12/2006, n. 296, in quanto la spesa complessiva di personale complessivamente impegnata nell'anno 2023, risulta essere inferiore alla media aritmetica della spesa di personale allocata nei bilanci consuntivi degli anni 2011, 2012 e 2013;
- 3) DI DARE ATTO** che il parametro dato dal rapporto tra la spesa di personale, dell'ultimo rendiconto e la media delle entrate correnti, dell'ultimo triennio, secondo le indicazioni del DPCM 17 marzo 2020 e della Circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione 13 maggio 2020, ammonta al 26,77% come da **allegato "A"** e pertanto si colloca nella "prima fascia" di virtuosità;
- 4) DI APPROVARE**, il piano triennale dei fabbisogni di personale per gli anni 2023-2025, come da **allegato "C"** alla presente delibera, precisando che il presente fabbisogno del personale è stato

redatto in conformità alle indicazioni contenute nelle linee di indirizzo formulate dalla circolare 8 maggio 2018 dal Ministero della pubblica amministrazione;

- 5) **DI RIMODULARE** per il corrente anno la dotazione organica, e quindi la consistenza di personale dell'ente, così come dettagliato nell'**allegato "D"**;
- 6) **DI SPECIFICARE** che sul presente provvedimento il Collegio dei Revisori dei Conti ha attestato il rispetto del principio della riduzione della spesa secondo quanto previsto dall'art. 39 della legge 449/97 e dall'art. 19, comma 8 della legge 28/12/2001, n. 448, come risulta dal parere **allegato "E"**;
- 7) **DI DARE ATTO** che la spesa relativa al presente piano trova capienza nei capitoli destinati alla spesa di personale del bilancio d'esercizio 2023;
- 8) **DI DARE ATTO** che le assunzioni proposte sono compatibili con il Piano di riequilibrio approvato e sono sostenibili finanziariamente in termini di competenza e di cassa;
- 9) **DI DARE ATTO** che i posti soppressi, rispetto l'ultima dotazione organica approvata con delibera di G.M. n. 105 del 10/11/2020 (approvazione decisione COSFEL n. 116 del 25/11/2020) sono a tutt'oggi vacanti e non esistono posti trasformati;
- 10) **DI DARE ATTO** che ai sensi dell'art. 6 bis del D.Lgs n. 165/2001, introdotto dall'art. 22 della legge 69/2009, non sono stati esternalizzati servizi precedentemente gestiti all'interno;
- 11) **DI DARE ATTO** che non esiste presso questo Comune personale posto in disponibilità;
- 12) **DI DARE ATTO** che con l'apposizione del parere contabile sul presente provvedimento si attestano:
  - ☐ il rispetto delle norme sul contenimento della spesa di personale ex art. 1, commi 557 - 557bis - 557ter della Legge 296/2006 (**Allegato B**);
  - ☐ il rispetto del pareggio di bilancio ex art. 1, comma 1 quinquies D.L. 113/2016, nonché il rispetto degli obblighi di certificazione dei crediti (ex art. 27, c. 2 lett. c. del D.L. 66/2014);
  - ☐ il rispetto del pareggio di bilancio anche durante l'anno 2023, sulla base delle informazioni che allo stato sono in possesso dell'ente;
  - ☐ il rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 13 della L. 196/2009 (secondo le modalità di cui al DM 12.05.2016), compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, precisando che il rispetto di questo vincolo, oltre i termini fissati dal legislatore, consente a partire da quel momento la effettuazione di assunzioni;
  - ☐ il rispetto degli obblighi di certificazione dei crediti (ex art. 27, c. 2 lett. c. del D.L. 66/2014);
  - ☐ Il rispetto del limite percentuale di cui all'art. 23 del D.lgs n. 81/2015, per i contratti a tempo determinato (non superiore al 20% dei dipendenti a tempo indeterminato);
  - ☐ Che presso questo comune non esistono contratti a tempo determinato oltre quelli per cui si richiede l'autorizzazione alla COSFEL (n. 2 dipendenti art. 110, comma 1, TUEL);
- 13) **DI STABILIRE** che il piano triennale dei fabbisogni sarà oggetto di pubblicazione in "Amministrazione trasparente" nell'ambito delle informazioni di cui all'art. 16 del D.Lgs. n. 33/2013 "Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato", unitamente al Conto annuale del personale;
- 14) **DI TRASMETTERE** il presente piano triennale dei fabbisogni alla **Commissione per la Stabilità finanziaria degli Enti Locali**;

- 15) **DI TRASMETTERE** il presente piano triennale dei fabbisogni, una volta approvato dalla COSFEL, alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo "Piano dei fabbisogni" nell'ambito del sistema di rilevazione SICO, ai sensi dell'art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D.Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018;
- 16) **DI DARE ATTO**, che il presente atto è stato comunicato alle Organizzazioni sindacali territoriali e le RR.SS.UU..

<b>OGGETTO:</b>	Approvazione del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2023-2024-2025.
-----------------	------------------------------------------------------------------------------

**PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 D.LGS. 267/2000 TESTO UNICO EE.LL.  
RECEPITO DALLA L.R. N.30 DEL 23/12/2000.**

---

**Parere del Responsabile del Settore in ordine alla regolarità tecnica**

Il Responsabile del Settore interessato esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Lì, 22-05-2023

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

Saccone Giuseppe

---

---

**Parere del Responsabile del Settore Ragioneria**

Il Responsabile del Settore interessato esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Lì, 22-05-2023

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

Saccone Giuseppe

---

Pareri con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 3 del CAD - Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82

---



COMUNE DI CENTURIFE

Letto approvato e sottoscritto

**IL SINDACO**  
LA SPINA SALVATORE

**L'ASSESSORE ANZIANO**  
MACCARRONE GIUSEPPE  
ALBINO

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
FALLICA PIETRO VINCENZO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, pubblicata all'albo pretorio On-line per quindici giorni consecutivi dal **22-06-2023** al **07-07-2023** come previsto dall'art. 11, a seguito degli adempimenti sopra attestati:

***E' DIVENUTA ESECUTIVA IL 21-06-23***

[ ] decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (Art.12, comma 1);  
[X] dichiarata immediatamente esecutiva (Art.12, comma 2);

Centuripe, lì

**Il Segretario Comunale**  
FALLICA PIETRO VINCENZO